

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore SERGIO SCIBETTA

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Con ricorso del 21/01/2026, proposto dopo l'esito negativo del reclamo indirizzato direttamente all'intermediario, il ricorrente ha riferito di essere titolare di un rapporto di conto corrente al quale non sarebbero state applicate le condizioni più vantaggiose garantite dall'intermediario e, assumendo di aver da ciò subito un danno economico, ha chiesto il ricalcolo degli interessi creditorî sulle giacenze a partire dal secondo semestre del 2022 e fino al mese di aprile del 2025.

In particolare, il ricorrente ha riferito di essere divenuto dipendente dell'intermediario a seguito di una cessione di ramo d'azienda di altra società e che a cagione di tale condizione, in virtù di una circolare interna, avrebbe avuto garantite alcune condizioni particolarmente vantaggiose che invece, nonostante le richieste di adeguamento, non sarebbero state applicate.

In virtù di quanto accaduto il ricorrente contesta una disparità di trattamento tra i dipendenti e di aver subito il danno economico di cui chiede il ristoro.

Con le proprie controdeduzioni l'intermediario, dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso in ragione dell'incompetenza temporale e per materia dell'Abf, si è opposto alle richieste avanzate dal ricorrente e, respingendo qualsiasi contestazione alla condotta tenuta, ha chiesto il rigetto del ricorso. L'intermediario con il proprio atto difensivo ha ricostruito la vicenda in maniera diversa da quanto fatto dal ricorrente, e, pur confermando che a seguito della cessione di ramo d'azienda aveva concesso l'applicazione delle condizioni previste per il personale dalla società cedente, precisa che ciò è avvenuto in maniera automatica per i nuovi rapporti mentre per quelli già in essere sarebbe stato necessario avanzare una specifica richiesta.

Poiché non risulterebbe formalizzata alcuna richiesta di adeguamento delle condizioni da applicare al rapporto di conto corrente del ricorrente, l'intermediario esclude la sussistenza di qualsivoglia propria responsabilità e che possano essere riconosciute retroattivamente delle condizioni contrattuali più vantaggiose mai richieste.

Con repliche del 19/3/2026 il ricorrente si è opposto alle difese spiegate dall'intermediario sia con riferimento all'eccezione incompetenza del Collegio adito sia in ordine alle ragioni di merito dedotte.

Con riferimento alla competenza temporale il ricorrente riferisce che la contestata disparità di trattamento, pur risalendo al momento del trasferimento dei conti correnti contestuale alla operazione societaria tra intermediari, sarebbe emersa soltanto nell'anno 2022 attraverso un confronto tra gli estratti conto dei colleghi e che pertanto i termini della competenza temporale andrebbero ricondotti a tale data.

Nel merito il ricorrente contesta che non sarebbe stata data una comunicazione ufficiale delle modalità con cui sarebbe stato necessario procedere per ottenere le condizioni in argomento e che la circolare interna, nei termini in cui è stata redatta, avrebbe indotto in errore i dipendenti.

Con le proprie controrepliche l'intermediario ha insistito nell'invocare l'incompetenza dell'Abf evidenziando che il ricorso verte sulla richiesta di applicazione di condizioni contrattuali che trovano origine nella intervenuta cessione del rapporto di lavoro e comporterebbe quindi l'esame della cessione stessa e di documentazione interna quali circolari e lettere al personale.

In ordine all'incompetenza temporale, l'intermediario contesta il riferimento operato all'anno 2022 poiché gli estratti conto periodici contenenti le condizioni applicate sono stati inviati annualmente e, anche in considerazione delle competenze specifiche del ricorrente (dipendente dell'intermediario) non potevano certo sfuggire quelli che erano gli elementi del contratto di conto corrente.

DIRITTO

Il ricorso sottoposto al Collegio verte in tema di rapporto di conto corrente e sulla richiesta del ricorrente di vedere applicate le agevolazioni riservate dall'intermediario ai propri dipendenti, con ricalcolo quindi degli interessi creditori sulle giacenze risultanti nel periodo indicato in ricorso.

In via preliminare il Collegio è chiamato ad esaminare le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dall'intermediario con riferimento alla incompetenza per materia e temporale dell'Arbitro.

Per quanto concerne il primo aspetto, viene eccepito che oggetto della controversia sarebbe l'applicazione del tasso creditore differente da quello contrattualmente previsto, in ragione della cessione di ramo d'azienda dell'intermediario e che quindi l'Arbitro dovrebbe assumere una decisione in ordine all'interpretazione della documentazione interna, costituita da circolari e lettere ai dipendenti. La superiore eccezione appare fondata e meritevole di accoglimento visto che, secondo quanto previsto dalle Disposizioni Abf *"all'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari"* e l'oggetto del ricorso esula da tali tipologie di controversie.

Sul punto si richiama la giurisprudenza del Collegio decidente che già si è pronunciato in argomento riconoscendo la propria incompetenza per materia in un caso simile poiché *"la controversia non concerne tanto i servizi bancari, quanto l'applicabilità al ricorrente delle agevolazioni economiche di cui alla Circolare interna [n. xxx] dell'intermediario. È allora evidente che il tema dell'indagine demandata a questo Collegio è l'individuazione della fonte che disciplina l'ambito soggettivo di applicabilità delle condizioni agevolate contenute nel c.d. "Nuovo Pacchetto", ma ciò investe, anzitutto, la portata dell'accordo sindacale raggiunto con le rappresentanze sindacali delle due banche interessate all'operazione di fusione, la cui cognizione certamente non rientra nella competenza per materia di questo Collegio (nello stesso senso, in una fattispecie analoga, Collegio Roma, 1222/2010)"* (cfr. Coll. Abf Palermo dec. n° 3915/2023).

Analogamente fondata e meritevole di accoglimento appare l'eccezione di inammissibilità fondata sull'incompetenza temporale dell'Arbitro visto che, alla luce della documentazione acquisita al fascicolo e del tenore delle istanze formulate dal ricorrente, nonostante quanto da questi dichiarato in sede di repliche, le contestazioni oggetto della vicenda sarebbero riferite alla condotta dell'intermediario nell'anno 2016, in occasione della riferita cessione di ramo d'azienda e contestuale cessione dei rapporti di lavoro.

Poiché ai sensi delle Disposizioni ABF *“Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla data di proposizione del ricorso”* la vicenda oggetto del ricorso esula dall'arco temporale di competenza del Collegio.

Non sembra inoltre superfluo evidenziare che, pur senza entrare nel merito della vicenda in ragione della già affermata inammissibilità del ricorso, lo stesso non sembrerebbe comunque fondato visto che per beneficiare delle condizioni invocate sarebbe stato necessario che il ricorrente facesse espressa richiesta e l'intermediario nega che questa sia stata mai formulata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE